


All. 1

Mecc. n°2011-40052/005

Torino, 11.01.2011



# CITTA' DI TORINO

SERVIZIO CENTRALE CONTRATTI, APPALTI ED ECONOMATO

DIREZIONE ECONOMATO

SETTORE FORNITURA BENI

**FORNITURA DI ARREDI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI.**

**ACCORDO QUADRO**

---

Via Nino Bixio 44 – 10138 Torino.

## **SOMMARIO**

### **SEZIONE I - MODALITA' DI GARA**

- Art. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA
- Art. 2 – DURATA E VALORE DEL CONTRATTO
- Art. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E AMMISSIBILITA' ALL'ACCORDO QUADRO
- Art. 4 – MODALITA' DELL'AFFIDAMENTO
- Art. 5 – GARANZIA DI ESECUZIONE
- Art. 6 – SUBAPPALTO

### **SEZIONE II – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

- Art. 7 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO, MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE
- Art. 8 – GARANZIA
- Art. 9 – PERSONALE
- Art. 10 – SICUREZZA SUL LAVORO
- Art. 11 – COLLAUDO E CONTROLLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI
- Art. 12 – PENALITA'
- Art. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 14 – ORDINAZIONE E PAGAMENTO
- Art. 15 – OSSERVANZA LEGGI E DECRETI
- Art. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO
- Art. 17 – FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO
- Art. 18 – DOMICILIO E FORO COMPETENTE
- Art. 19 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

### **ALLEGATI**

- **Allegato "A"**: Elenco delle tipologie di articoli;
- **Allegato "1"**: D.U.V.R.I;
- **Allegato "2"**: Dichiarazione di OTTEMPERANZA al D. Lgs. 81/2008.

## **SEZIONE I - MODALITA' DI GARA**

### **ACCORDO QUADRO**

La Civica Amministrazione intende concludere un Accordo Quadro con più operatori economici per la fornitura e posa in opera di arredi vari per le biblioteche comunali della Città di Torino, ai sensi dall'art 59 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Ai sensi del comma 8 del citato art. 59, la presente procedura prevede:

- a) **Conclusione dell'Accordo Quadro** con gli operatori economici disponibili ed idonei ad effettuare le forniture e la posa in opera degli arredi specifici per biblioteche di cui all'art. 1;
- b) **Confronto Competitivo**: Aggiudicazione, a seguito di successivi confronti competitivi tra gli operatori inseriti nell'Accordo Quadro ed in grado di effettuare le singole prestazioni richieste.

### **ART. 1**

#### **OGGETTO DELLA FORNITURA**

L'Accordo Quadro ha per oggetto la fornitura e posa in opera di arredi specifici per biblioteche raggruppati nelle seguenti tipologie di articoli:

- a) Banconi Reception per prestito libri
- b) Scaffali per libri
- c) Espositori per libri e riviste
- d) Sedute per sale lettura e conferenze
- e) Postazioni per consultazione Internet
- f) Tavoli per sala lettura
- g) Arredi per angolo lettura di Bimbi e Ragazzi

Le ditte partecipanti alla procedura di gara dovranno indicare per quali prodotti concorrono compilando la scheda allegata al presente capitolato.

### **ART. 2**

#### **DURATA E VALORE DELL'ACCORDO QUADRO**

Il presente Accordo Quadro decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto che, verrà stipulato successivamente all' esecutività della determinazione di formalizzazione del medesimo con gli operatori economici aderenti e avrà la **durata di 3 anni**.

L'importo complessivo presunto a base di gara per la fornitura e posa in opera di arredi per biblioteche, comprensivo di tutti gli oneri, riferito al triennio ammonta a Euro 600.000,00 oltre Euro 120.000,00 per IVA al 20% per complessivi Euro 720.000,00.

L'efficacia del contratto è limitato all'importo di **Euro 220.000,00** per il primo anno, comprensivo di Iva al 20%.

La restante somma pari ad Euro 500.000,00 (IVA 20% compresa) è subordinata alle forme di finanziamento che potranno essere successivamente reperite nei termini e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente.

Il suddetto importo è da intendersi indicativo; l'ammontare definitivo sarà determinato in fase di esecuzione del contratto in virtù delle forniture effettivamente erogate.

Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, occorra un aumento della fornitura la Civica amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad ulteriori affidamenti nei modi e termini di cui all'art. 57 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 163/2006.

### **ART. 3**

#### **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E AMMISSIBILITA' ALL'ACCORDO QUADRO**

##### **3.1 Soggetti ammessi a partecipare**

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 con l'osservanza di quanto disposto dallo stesso art. 34 e dai successivi artt. 35, 36 e 37.

Non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

I consorzi di cui all'art. 34, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta (se non già dichiarato in istanza) per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

### **3.2 Raggruppamenti temporanei di operatori economici.**

E' ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) e lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile) del D. Lgs. 163/2006 anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 37 del medesimo D. Lgs.

In tal caso l'offerta dovrà:

- essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dallo stesso art. 34 e dai successivi articoli 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Civica Amministrazione, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio di concorrenti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

### **3.3 Avvalimento**

E' ammesso il ricorso all'avvalimento nei modi e termini di cui all'art. 49 D.Lgs. 163/06.

### **3.4 Presentazione della domanda per la partecipazione all'Accordo Quadro**

Gli operatori economici che intendono partecipare all'Accordo Quadro dovranno presentare idonea **domanda di partecipazione**, in lingua italiana, formulata secondo le prescrizioni previste nel bando di gara, che si richiamano integralmente.

In particolare i concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, dovranno presentare un plico chiuso e sigillato contenente la documentazione di cui ai successivi punti:

**1.1 Istanza di ammissione in bollo**, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, contenente in particolare le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successivamente verificabili:

- a) iscrizione nel registro C.C.I.A.A., con indicazione della denominazione, ragione sociale, sede legale e oggetto dell'attività, partita IVA o codice fiscale, nominativi e generalità degli amministratori e legali rappresentanti;
- b) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (possessione dei requisiti di ordine generale);
- c) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68 del 12/3/99 e s.m.i., ovvero, qualora non soggetti a tali obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge 68/99;
- d) di conoscere e accettare tutte le clausole contenute nel presente Capitolato d'Appalto e nei relativi allegati; nonché di accettare espressamente le clausole di cui all'art. 14 del presente Capitolato (clausole risolutive espresse ex art. 1456 del codice civile);
- e) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla presente procedura o, in alternativa, la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione e di aver formulato autonomamente l'offerta; tale dichiarazione deve essere corredata dai documenti (inseriti in separata busta chiusa) utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;
- f) di impegnarsi ad offrire articoli conformi al D. L.gs. 81/2008 e s.m.c. e alle normative UNI ed EN vigenti, preferibilmente nei valori massimi, e che i

materiali delle parti lignee saranno conformi alle normativa UNI 9177 (Reazione al fuoco Classe 2); classe di reazione al fuoco "0" per gli arredi metallici ai sensi del D.M. n. 234 del 26 giugno 1984;

- g) di aver preso visione dei rischi standard da interferenza presenti nei luoghi di lavoro comunali oggetto dell'appalto; il documento relativo fa parte integrante del presente Capitolato (Allegato "1");

**1.2 Dichiarazione che autorizza** la Civica amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90. Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare una apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura "Contiene dichiarazione ex art. 13 e 5 D. Lgs. n° 163/06" con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D, Lgs.10/02/2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale).

**1.3 Elenco delle forniture** prestate negli ultimi 3 anni (2008-2009-2010) con l'indicazione dell'importo, data, destinatario e prodotti forniti, al fine della **dimostrazione della capacità tecnica e professionale**, ai sensi dell' art. 42 del D.lgs. 163/2006.

Dalla dichiarazione devono risultare complessivamente affidamenti di forniture nel triennio di importo pari o superiore a quello posto a base di gara (euro 220.000,00), pena l'esclusione dalla gara.

I prodotti di dette forniture dovranno corrispondere alla tipologia specifica di arredo per biblioteca.

Inoltre, dovrà essere dimostrata mediante: copia di contratto, ovvero fatture, ovvero altro documento idoneo, almeno una fornitura di articoli per ciascuna tipologia per la quale si intende aderire all'Accordo Quadro, indicati nell' Allegato "A".

1.4 **Elenco delle tipologie** di articoli per cui s'intende concorrere legalmente sottoscritto in conformità allegato A;

1.5 **Cataloghi o depliant** che illustrino le forniture effettuate per biblioteche ed in particolare di quelli relativi ai prodotti indicati nella scheda (All. A) dalla ditta.

La mancata presentazione della documentazione e delle dichiarazioni richieste secondo le modalità di cui ai precedenti punti è motivo di esclusione dalla gara.

L'inserimento del concorrente nell'elenco ditte dell'Accordo Quadro, riferito alle diverse tipologie, è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti in relazione alla capacità tecnica e professionale di cui sopra.

L'idoneità è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.

L'inserimento nell'elenco, comunque, avverrà sotto la condizione che la ditta idonea non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

**La Commissione di gara procederà alla formazione dell'elenco degli operatori economici ritenuti idonei, approvato successivamente con Determina dirigenziale. Con le ditte ammesse verrà stipulato apposito contratto.**

Per le **comunicazioni** da parte di questa Civica Amministrazione dovranno essere indicati nell'istanza di ammissione:

- indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, D.Lgs. 163/2006.
- il numero telefonico ed il numero di fax;
- numeri di posizione INPS ed INAIL con indicazione delle sedi zonali di competenza degli Enti Previdenziali e dell'Agenzia delle Entrate. In caso di più posizioni INPS e INAIL, occorrerà indicare quella in cui ha sede l'attività principale dell'impresa;
- numero della partita I.V.A./codice fiscale;
- codice attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria;

## **Art. 4**

### **MODALITA' DELL'AFFIDAMENTO**

Per essere ammessi all'Accordo Quadro, i concorrenti dovranno attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato nonché nel bando di gara, che è parte integrante del presente Capitolato.

I concorrenti, inseriti nell'elenco degli operatori ritenuti idonei, a fronte di una o più necessità di fornitura di arredi saranno invitati formalmente, di volta in volta, dal Settore Fornitura Beni a partecipare ad un **rilancio competitivo**, ai sensi dall'art 59 comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006, formulando idonea offerta.

Potrà essere richiesto di effettuare un sopralluogo nella struttura interessata dalla fornitura, per prendere visione degli ambienti dove verranno posizionati gli arredi.

A seguito del sopralluogo i concorrenti dovranno far pervenire, entro il termine indicato nella lettera d'invito, al Settore Fornitura Beni – via Bixio 44 Torino un plico sigillato, il quale dovrà riportare il nome e la ragione sociale del concorrente e tutti i riferimenti del rilancio competitivo dell'Accordo Quadro.

## **ART.5**

### **GARANZIA DI ESECUZIONE**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fidejussoria definitiva, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione al netto dell' IVA (importo ridotto al 50% nel caso di possesso del requisito di cui all'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006), con le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Il versamento della garanzia potrà essere effettuato a mezzo fideiussione bancaria o polizza fidejussoria, rilasciata da Società di Assicurazione in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 10/06/1982, n. 349 o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le firme dei rappresentanti degli istituti di Credito, delle Società di Assicurazione o degli Intermediari Finanziari dovranno essere autenticate con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile,

nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.

Detta cauzione verrà restituita alla ditta aggiudicataria a completamento della fornitura ad esito favorevole del controllo del materiale fornito e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria trascurasse ripetutamente, in modo grave, l'adempimento delle condizioni contrattuali, l'Amministrazione potrà, di pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con la ditta stessa, a maggiori spese di questa, con diritto di risarcimento degli eventuali danni, procedendo all'incameramento della cauzione.

## **ART.6**

### **SUBAPPALTO**

E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e termini di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

Senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alla ditta aggiudicataria di cedere in subappalto l'esecuzione della fornitura oggetto del presente Capitolato.

Il subappalto senza il consenso o qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura oggetto del presente Capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del Codice Unico Appalti.

## **SEZIONE II – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

### **ART. 7**

#### **OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO, MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE**

La ditta aggiudicataria, entro 10 giorni consecutivi dalla data di comunicazione, che avverrà con apposita lettera e presso una sede comunale indicata dall'Amministrazione, è tenuta a presentare:

- i campioni della fornitura, che eventualmente l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, ritenesse opportuno visionare. Detti campioni devono essere disimballati, montati e perfettamente funzionanti;
- le copie relative alle certificazioni di conformità delle prove fisiche, per ogni singolo articolo inserito nel lotto, che attestino prestazioni e livelli richiesti nel Disciplinare Tecnico, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. Dette certificazioni devono essere rilasciate da un Istituto legalmente riconosciuto, e devono attestare la rispondenza degli arredi alle norme vigenti (vedi art. 3 punto 1.1 lettera H).

Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà della Civica Amministrazione affidare la fornitura al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

La ditta aggiudicataria è tenuta ad apportare tutte quelle modifiche di lieve entità di struttura che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione appaltante, saranno ritenute necessarie per garantire l'ottimizzazione del prodotto. Dette modifiche non potranno dare motivo all'appaltatore di avanzare pretese di variazioni di prezzo, di compensi o indennizzi di qualsiasi natura o specie.

Tali modifiche dovranno risultare da un verbale firmato congiuntamente dal Dirigente del Settore Fornitura Beni e dal Rappresentante della ditta e non dovranno comportare nessun onere aggiuntivo rispetto all'importo di aggiudicazione.

I campioni dovranno essere ritirati a fornitura ultimata, previa comunicazione scritta da parte del Settore Fornitura Beni. Qualora la Ditta non ottemperi a tale incombenza entro il termine prefissato in detta comunicazione, il materiale sarà considerato ceduto gratuitamente alla Civica amministrazione che ne potrà liberamente disporre senza che occorrano ulteriori avvisi o messe in mora.

La fornitura dovrà corrispondere esattamente alle forme, misure, pesi, lavorazione, spessori, qualità dei materiali impiegati ed ogni altro minimo particolare agli articoli offerti.

Tutti gli arredi dovranno essere consegnati, debitamente montati e perfettamente funzionanti, franco di ogni spesa di porto e imballo, direttamente presso gli indirizzi, piani e locali degli uffici del Settore destinatario.

Il montaggio e la posa in opera degli arredi dovranno essere effettuati avvalendosi di tutti gli accorgimenti necessari affinché tali operazioni siano eseguite a perfetta regola d'arte.

Il materiale e le minuterie necessarie per la posa in opera sono a carico della ditta aggiudicataria.

Lo scarico dei colli, la movimentazione dei carichi, compreso il sollevamento ai piani, è a totale carico della ditta aggiudicataria, che dovrà provvedere con mezzi propri. La movimentazione dei carichi dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza del lavoro, prevedendo l'impiego, per quanto possibile, di attrezzature idonee a limitare la movimentazione manuale dei carichi.

Qualora la ditta aggiudicataria non provvedesse allo scarico del materiale, la Civica amministrazione potrà provvedervi con altro mezzo, imputando le spese che così deriveranno, a carico dell'aggiudicatario stesso, oltre all'applicazione delle penalità previste.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad avvisare i servizi **almeno 3 giorni prima della consegna**, all'indirizzo e numero di telefono indicati nell'ordinazione formale. Ciò al fine di mettere in condizione i servizi di predisporre gli spazi dove verranno allocati i beni oggetto della fornitura. La stessa ditta dovrà provvedere a propria cura e spese alla pulizia degli arredi, all'asportazione del materiale di imballaggio ed al trasporto in apposite discariche degli eventuali rifiuti. Gli imballaggi dovranno essere ritirati e smaltiti subito dopo l'ultimazione del montaggio ed i locali dovranno essere lasciati sgomberi e puliti.

Le consegne, ed il relativo montaggio delle forniture, dovranno essere effettuate e completate nel termine massimo di **45 giorni consecutivi** dalla data dell'ordinazione formale presso gli uffici indicati nell'ordinazione medesima, fatte salve eventuali particolari condizioni che verranno evidenziate.

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonerano comunque l'impresa per eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle

caratteristiche tecnico prestazionali previste nel Disciplinare tecnico che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito accertate.

La ditta aggiudicataria è responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e disagio che possono derivare a seguito delle operazioni di consegna, scarico e montaggio. Ogni responsabilità per danni che, in relazione alla fornitura o a cause ad essa connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico dell'aggiudicatario.

Qualora nel corso della durata della fornitura, le Ditte aggiudicatarie apportino processi lavorativi, produttivi ritenuti migliorativi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di accettare i beni così modificati, dopo presentazione del relativo campione e formale dichiarazione di accettazione.

#### **Art. 8.**

#### **GARANZIA**

La garanzia minima che l'offerente dovrà fornire non deve essere inferiore a 24 mesi con decorrenza dalla data di consegna e relativo collaudo positivo.

Nel periodo di garanzia la Ditta fornitrice dovrà, a proprie cure e spese, riparare guasti o difetti che dovessero verificarsi, senza alcun onere per la Civica Amministrazione incluso il diritto di chiamata.

La Ditta aggiudicataria dovrà altresì garantire per almeno anni 5 dalla scadenza del contratto la fornitura di eventuale pezzi di ricambio.

Nel periodo di garanzia dei beni si intende inclusa anche la mano d'opera occorrente per eventuali interventi di riparazione ed assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi riscontrati anche dopo il collaudo.

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonerano comunque l'impresa per eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico prestazionali previste nel presente Capitolato, che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito accertate.

La Ditta avrà l'obbligo di effettuare, a proprie cure e spese, tutti i lavori necessari per eliminare difetti, imperfezioni, o difformità entro 20 giorni consecutivi dalla data di ricevimento di richiesta di intervento. In caso di inerzia della Ditta, l'Amministrazione potrà fare eseguire i necessari interventi, addebitandone il costo alla Ditta, salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno.

## ART. 9

### PERSONALE

L'Operatore Economico Aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale ed è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, assistenza, invalidità, vecchiaia, tubercolosi e le altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di esercizio, per la tutela materiale del proprio personale ed è tenuto all'osservanza delle norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

Dovrà applicare, nei confronti dei lavoratori occupati nel presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le forniture, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo che dovesse venire successivamente stipulato per la categoria stessa.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché a quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestata la fornitura oggetto dell'appalto, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di predisporre accurati controlli sull'osservanza, da parte della ditta aggiudicataria, delle norme di cui ai precedenti commi riservandosi, nel caso di inosservanza di tali norme, di procedere all'immediata risoluzione del contratto, fermo restando il diritto a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza.

In applicazione dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 81/2008, nell'ambito dello svolgimento delle attività dell'appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Il mancato rispetto della suindicata prescrizione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo comma 8 del citato articolo 26 del Codice Unico Appalti.

## **ART. 10**

### **SICUREZZA SUL LAVORO**

La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

Tale impegno è assunto dall'impresa già in sede di presentazione dell'offerta mediante presentazione della "Dichiarazione di ottemperanza" (allegato "2" al presente Capitolato).

Prima dell'avvio dell'esecuzione della fornitura, ai fini dell'attuazione dei commi 2, lettere a) e b) e 3 dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 l'impresa si impegna a sottoscrivere, il DUVRI – Documento unico di valutazione del rischio", di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, i cui contenuti sono quelli dell'allegato "1" al presente Capitolato. La "comunicazione generale dei rischi" riporta alcune prescrizioni generali in materia di sicurezza ed individua i principali rischi (c.d. "rischi standard").

Inoltre prima dell'esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e non descritti nel citato allegato "1", conseguenti ad eventi non noti al momento dell'indizione della gara, saranno oggetto di specifica valutazione nelle modalità introdotte dal D.L. 106/2009 al comma 3/ter art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

L'impresa aggiudicataria è comunque tenuta ad osservare ed applicare, in corso di esecuzione della fornitura, tutte le misure individuate dal datore di lavoro della sede destinataria della fornitura, finalizzate a eliminare o ridurre i rischi da interferenza e a garantire la sicurezza del personale e degli utenti.

## **ART. 11**

### **COLLAUDO - CONTROLLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI**

Il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto (di seguito REC), individuato in calce al presente Capitolato, si riserva la facoltà di effettuare e di disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità di seguito specificate, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza della fornitura da parte della ditta aggiudicataria alle prescrizioni del Capitolato d'Appalto e del Disciplinare di gara.

A consegna avvenuta il Referente addetto ai controlli individuato presso il Settore destinatario della fornitura, provvederà al controllo del materiale fornito.

L'esito positivo del controllo e la sua approvazione saranno imprescindibili ai fini della liquidazione della fornitura. Dalla data di collaudo, con esito positivo, decorrerà il periodo dei 2 anni di garanzia.

Il materiale eventualmente rifiutato al controllo, perché non rispondente alle condizioni fissate, dovrà essere ritirato e sostituito con altro idoneo ed in piena regola; in tal caso il Referente addetto al controllo dovrà, entro 5 giorni darne notizia al REC che, con provvedimento dirigenziale, notificherà relativa diffida all'aggiudicatario.

In tal caso la ditta aggiudicataria ha l'obbligo, entro 10. gg. consecutivi dal ricevimento della diffida mediante lettera raccomandata A.R., di provvedere alla sostituzione del bene con altro della medesima tipologia, rispondente ai requisiti previsti dal contratto.

Il bene rifiutato dovrà essere ritirato, nel termine sopraindicato, dalla Ditta aggiudicataria a proprio rischio e spese; in difetto, il bene rimane nei locali di proprietà dell'Amministrazione a rischio, pericolo e spese della ditta aggiudicataria, con esonero dell'Amministrazione da ogni responsabilità per la sua conservazione e custodia.

Nel caso in cui il fornitore non provvedesse alle sostituzioni di cui sopra, la Civica Amministrazione potrà acquisire fornitura da altri, a carico ed a maggiori spese del fornitore stesso, senza che occorra alcuna formalità di sorta e indipendentemente dell'applicazione delle penalità previste dal presente Capitolato.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire il perfetto funzionamento di quanto offerto e sostituire interamente, a proprie cure e spese, tutte le parti che risultassero eventualmente difettose.

Per le operazioni di controllo, il REC si avvarrà dei Referenti sopra indicati, nonchè, ove lo ritenga opportuno, di un collaudatore esterno.

Nelle suddette operazioni, il REC potrà fare scomporre e ricomporre, a spese della Ditta aggiudicataria, quelle forniture o quelle parti di esse che riterrà opportuno, fino al massimo di una unità per ogni singolo tipo, per accertare la perfetta rispondenza delle caratteristiche costruttive, qualità dei materiali, spessori etc. alle prescrizioni di Capitolato ed all'offerta.

Così pure la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione, sempre a proprie spese, di quelle forniture che, dopo il disfacimento nei limiti di cui sopra, non potessero eventualmente essere ricostruiti in piena regola.

Qualora sorgessero contestazioni sulle caratteristiche e sui requisiti dei materiali forniti, la parti saranno tenute ad accettare in modo definitivo ed impegnativo le risultanze delle analisi e delle prove di collaudo effettuate dagli Istituti individuati dal REC.

Trattandosi di lotti indivisibili, qualora le Ditte aggiudicatarie abbiano inserito nel lotto uno o più articoli che si discostano, per caratteristiche tecnico costruttive, funzionali ed estetiche, dagli articoli predominanti nel lotto medesimo, il REC può richiedere, per omogeneità di fornitura , alle ditte fornitrici, la sostituzione dell'articolo o degli articoli, con altri rispondenti alle caratteristiche richieste dal presente Capitolato, rimanendo invariato il prezzo.

## **ART. 12**

### **PENALITA'**

La ditta aggiudicataria, nell'esecuzione della fornitura prevista dal presente Capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti la fornitura stessa.

Ove si verificano inadempienze dell'impresa nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali saranno applicate, con provvedimento del dirigente Settore Fornitura Beni, a seguito di comunicazione da parte del REC Funzionario P.O., penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel presente Capitolato.

Saranno, comunque, applicate le seguenti penali nei casi sottoindicati:

#### **Ritardo nella consegna.**

Per inosservanza dei termini di consegna di cui al precedente art. 8 sarà applicata una penale fissa di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dalla data di ricevimento della diffida ad adempiere.

Ai fini dell'applicazione di tale penale, sarà considerata come non avvenuta la consegna dei materiali che siano stati rifiutati in sede di controllo e non sostituiti entro il termine massimo indicato nel precedente articolo.

Si precisa che, trascorso il termine concordato per la consegna senza che la stessa abbia avuto luogo il Dirigente del Settore Fornitura Beni a seguito di comunicazione da parte del REC Funzionario P.O., a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutare le forniture e rifornirsi altrove, addebitando alla ditta l'eventuale differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivamente pagato, salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

In caso di inosservanza delle condizioni del presente Capitolato, per le quali non sia fissata penalità specifica, potrà essere applicata una penalità fino al 10% del valore della fornitura aggiudicata da determinarsi inappellabilmente dalla Civica Amministrazione.

#### **Carenze qualitative.**

Per accertate carenze qualitative della fornitura o **inutilizzabilità di elementi della fornitura** ovvero per difformità dall'articolo offerto ed accettato in sede di gara sarà applicata una penale del 10% dell'importo netto della fornitura carente, oltre alla sostituzione della merce rifiutata, salvo il caso di merce fornita sostanzialmente difforme da quanto richiesto nel Capitolato d'oneri, ipotesi per la quale si procederà ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

#### **Ritardi nell'intervento di assistenza tecnica/manutenzione.**

In caso di ritardato intervento durante il periodo di garanzia sarà applicata una penale fissa di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel presente Capitolato. In caso di mancato intervento l'amministrazione si riserva la facoltà di addebitare alla ditta il costo dell'intervento sostitutivo da essa attuato.

L'applicazione delle penalità di cui sopra sarà preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza alla quale la ditta aggiudicataria avrà facoltà di presentare eventuali contro-deduzioni entro e non oltre 10 giorni consecutivi dalla notifica della contestazione, salvo diversi termini in caso di urgenza.

Gli importi delle penali, che dovessero applicarsi nei modi suddetti, saranno riscossi a mezzo di specifica reversale.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non dovesse consentire il recupero della penalità il Dirigente del Settore Fornitura Beni, a seguito di comunicazione da parte del REC Funzionario P.O., potrà rivalersi mediante atto amministrativo sulla cauzione definitiva.

L'applicazione delle penali non preclude in ogni caso eventuali azioni giudiziarie da parte del Comune di Torino, nonché richieste di risarcimento danni materiali e morali.

E' fatta salva comunque la facoltà di risolvere il contratto nel caso di gravi violazioni o inadempienze nell'espletamento della fornitura.

### **ART. 13**

#### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Qualora l'appaltatore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Capitolato d'oneri, il Dirigente del Settore Fornitura Beni, a seguito di comunicazione da

parte del REC Funzionario P.O., potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risoluzione del contratto per inadempimento).

In tal caso il Dirigente del Settore Fornitura Beni a seguito di comunicazione da parte del REC Funzionario P.O., ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida ad adempiere contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

E' inoltre facoltà il Dirigente del Settore Fornitura Beni a seguito di comunicazione da parte del REC Funzionario P.O. procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), con proprio provvedimento comunicato all'appaltatore, nei seguenti casi:

- quando il ritardo della consegna supera i 15 giorni consecutivi, fatta eccezione del ritardo per causa di forza maggiore comunicato tempestivamente rispetto al suo sorgere e debitamente documentato; le cause di forza maggiore non possono essere invocate in mancanza di comunicazione tempestiva rispetto al loro insorgere;
- nel caso di inadempimenti che abbiano determinato l'applicazione di penali che superino cumulativamente il 10 % dell'importo contrattuale o nel caso di applicazione di più di tre penali, indipendentemente dalla natura e gravità delle inadempienze;
- nel caso di frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso in cui l'appaltatore abbia commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- qualora il bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all'uso cui è destinato; (esempio: utilizzazione di materiali diversi da quelli richiesti, difetti di produzione ecc...);
- nel caso in cui, dopo che l'Amministrazione sia stata costretta a chiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna di beni, il fornitore non vi abbia provveduto nel termine assegnatogli;
- nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 34 del "Capitolato generale di condizioni per gli appalti municipali" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 luglio 1964;

- apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta aggiudicataria; messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività della ditta aggiudicataria.

La risoluzione del contratto, fa sorgere a favore dell'Amministrazione la facoltà di assicurare l'esecuzione della fornitura con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria, o ad altra impresa, a maggiori spese della ditta inadempiente, con diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.lgs. 163/2006 a titolo di penale.

L'Amministrazione si riserva di non ammettere alla partecipazione a successive gare analoghe le imprese che si sono rese responsabili di gravi inadempienze in danno dell'Amministrazione stessa a norma dell'art. 38, comma 1, lettera f) del D.lgs. 163/2006.

#### **ART.14**

#### **ORDINAZIONE E PAGAMENTO**

L'ordinazione costituirà impegno formale per l'aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa sarà comunicata.

Il pagamento delle fatture è subordinato:

- alla presentazione della bolla di consegna sottoscritta dal Responsabile del Servizio destinatario o suo delegato e dall'incaricato della ditta, con l'indicazione della data, timbro e firma leggibile dei sottoscrittori della bolla;
- alla presentazione della bolla di "Scarico materiale fuori-uso", laddove è previsto il ritiro degli arredi obsoleti, con l'elenco dei beni ritirati, rilasciata dal servizio destinatario, firmate dal Responsabile o suo delegato e dall'incaricato della ditta che ritirerà l'arredo stesso, con l'indicazione della data, timbro e firma leggibile dei sottoscrittori delle bolle.
- alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC da parte del Settore Fornitura Beni.
- al rispetto delle disposizioni previste dall'art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - Ufficio territoriale del governo della provincia di Torino, delle notizie dell'inadempimento

delle proprie controparti (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in due esemplari in regola con le vigenti disposizioni di legge devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista (n° ordine, codice fornitore, codice bolla, data di consegna, codice IBAN etc.).

Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.

Il pagamento avverrà entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura (o della consegna, se successiva), fatto salvo l'esito positivo del collaudo/controllo di accettazione della fornitura da parte del Responsabile della struttura.

I termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

#### **ART. 15**

#### **OSSERVANZA LEGGI E DECRETI**

La Ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del Capitolato.

In particolare, l'Amministrazione si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

La Ditta aggiudicataria, è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette alle forniture oggetto del presente Capitolato.

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

#### **ART. 16.**

#### **DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO**

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 80 del Regolamento dei Contratti della Città di Torino e del 1° comma dell'art. 118 del D.lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 81 del citato Regolamento le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale, non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata all'Amministrazione.

L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **ART. 17.**

### **FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO**

L'impresa aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi ad aventi causa.

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e l'Amministrazione Comunale provvederà a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni della sezione II del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino (art. 82) e dell'art. 116 del D.lgs. 163/2006.

#### **ART. 18.**

### **DOMICILIO E FORO COMPETENTE**

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

#### **ART. 19.**

### **TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente Schema di Accordo Quadro è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs 196/2003.

Nell'espletamento della fornitura, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela ai sensi del D. Lgs 196/2003. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti circa i doveri di riservatezza nell'espletamento della fornitura.

Il Dirigente  
Settore Fornitura Beni  
Dott. Mario Carlo MANTOVANI

IL Responsabile del procedimento  
Il Dirigente Settore Fornitura Beni  
Dott. Mario Carlo Mantovani

IL Responsabile dell'Esecuzione del Contratto  
Funzionario P.O. Maria Manicone  
Tel. 011/4426858

e-mail [maria.manicone@comune.torino.it](mailto:maria.manicone@comune.torino.it)